

regolamento di polizia urbana

Comune di Belluno

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2021*

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Attività di Polizia urbana
- Art. 3 Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- Art. 4 Esposizione e validità dei titoli
- Art. 5 Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Titolo II – Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito.

- Art. 6 Divieto di occupare il suolo
- Art. 7 Domanda per l'occupazione del suolo
- Art. 8 Occupazione permanente e temporanea
- Art. 9 Occupazione di suolo – Diniego
- Art. 10 Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- Art. 11 Installazione di tende solari
- Art. 12 Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
- Art. 13 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro
- Art. 14 Esposizione di merci all'esterno dei negozi
- Art. 14-bis Occupazione temporanea del suolo pubblico per manifestazioni o attività aventi scopo di beneficenza, scientifico, patriottico o politico.
- Art. 15 Cartellonistica indicante manifestazioni

Titolo III – Pulizia, decoro ed ordine del centro abitato

- Art. 16 Disposizioni generali
- Art. 17 Comportamenti vietati
- Art. 18 Divieto di consumare bevande alcoliche
- Art. 19 Divieto di accattonaggio
- Art. 20 Sgombero della neve
- Art. 21 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici
- Art. 22 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 23 Decoro delle pertinenze della abitazioni, sfalcio dei prati e giardini piantagioni e siepi
- Art. 24 Materie infiammabili - scorte
- Art. 25 Misure a tutela dei beni pubblici e privati
- Art. 26 Pubblicità tramite volantaggio e sonora
- Art. 27 Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- Art. 28 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 29 Battitura di panni e tappeti
- Art. 30 Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni
- Art. 31 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 32 Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 33 Trasporto di materiale da espurgo e di facile dispersione
- Art. 34 Accensione di fuochi e stoppaie
- Art. 35 Caravan, tende, carri abitazione, accampamenti
- Art. 35-bis Misure a tutela del decoro di particolari aree

Titolo IV – Quietudine e sicurezza nel centro abitato

- Art. 36 Cortesi, cerimonie, riunioni e manifestazioni (abrogato)
- Art. 36 Divieti di suoni e schiamazzi
- Art. 37 Artisti di strada

- Art. 38 Carico e scarico merci
- Art. 39 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luogo privato
- Art. 40 Protezioni in occasione di lavori
- Art. 41 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- Art. 42 Luminarie e cavi elettrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 43 Uso di risorse idriche potabili

Titolo V – Sanzioni

- Art. 44 Sanzioni amministrative
- Art. 45 Risarcimento danni
- Art. 46 Diffida – Esecuzione d'Ufficio

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 47 Rinvii ad altri Regolamenti - abrogazioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

- 1 Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità della Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2

Attività di polizia urbana

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni alle norme contemplate dal presente Regolamento, sono esercitate, nell'ambito delle rispettive mansioni, dai componenti del Corpo di Polizia Locale, dagli appartenenti alle Forze di Polizia, nonché i funzionari, gli agenti e gli operatori preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689.
- 2 Ai sensi della predetta Legge 689/81, i soggetti elencati nel 1° comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
- 3 Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4 Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Articolo 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni.

1. Le richieste di rilascio delle concessioni o autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Comune con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritte, corredate dai documenti eventualmente prescritti e, possibilmente, con le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. Per decidere sull'istanza, il responsabile del procedimento può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.
3. Per il rilascio di concessioni o di autorizzazioni, si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990.
4. abrogato
5. I titoli si intendono accordati:
 - a. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b. previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - c. senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - d. con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
 - e. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.
6. Il responsabile del procedimento potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente; ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta; al versamento di una somma quale deposito cauzionale, o di idonea garanzia fideiussoria.
7. Nel resto dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare

Articolo 4

Esposizione e validità dei titoli.

1. I titoli di cui al presente Regolamento debbono essere tenuti a disposizione e, a richiesta, esibiti agli organi di controllo a cura del titolare dei medesimi o del suo rappresentante.
2. *(abrogato)*
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
4. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.
5. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art.3.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.

1. Oltre a quanto disposto dal Capo IV-bis, L: 241/1990, i titoli rilasciati dal Comune:
 - possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
 - possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
 - devono essere revocati in caso di abuso o quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
2. Il titolo si intende decaduto:
 - quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
 - quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Ove si reputi necessario, il responsabile del procedimento può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art.6

Divieto di occupare il suolo

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia, dalle disposizioni del piano del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale.
3. L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata dalle norme contenute nel Regolamento edilizio comunale.
4. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione, fuorchè negli orari che possono essere stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 7

Domanda per l'occupazione del suolo

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al competente ufficio comunale, indicando nella medesima l'ubicazione e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata dello stesso.

Art. 8

Occupazione permanente e temporanee

1. Le occupazioni di suolo possono essere permanenti o temporanee.
2. La concessione per occupazione permanente di suolo pubblico deve essere rinnovata annualmente, come previsto dal precedente art.4.
3. La concessione per occupazione temporanea del suolo pubblico deve indicare la durata dell'occupazione stessa, che deve essere comunque inferiore ad un anno

Art.9

Occupazione di suolo – Diniego

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità.
2. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.
3. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e dove questo non sia materialmente o tecnicamente possibili, un tragitto alternativo, se necessario, protetto.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 10

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

1. Ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari autorizzazioni scritte, è vietato:
 - a) infiggere pali o punte nel suolo;
 - b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
 - d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.
2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di

carico o scarico merci o eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare libero lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 oltre la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

Art.11

Installazione di tende solari

1. L'installazione di tende solari è subordinata al rilascio del titolo autorizzativo in conformità alle vigenti norme urbanistiche ed a quanto disposto dalle legge o Regolamenti in materia.
2. In caso di pioggia o vento non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possa derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 70,00 a € 500,00

Art. 12

Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai Regolamenti Edilizio, sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e sulla Occupazione degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata la installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione o occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, o risulti offeso il decoro e/o l'aspetto dei luoghi pubblici.
2. Il responsabile del procedimento può prescrivere che le insegne o i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.
3. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producano abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.
4. Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore alle norme sul C.d.S.
5. L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata, tenuto conto sia della sporgenza dal muro e sia delle caratteristiche della località.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 70,00 a € 500,00.

Art.13

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci o altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purchè non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità alle persone.

2. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 14

Esposizione di merci all'esterno dei negozi

1. L'occupazione di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.
2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.
3. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni del Codice della Strada. L'area viene concessa a condizione che l'occupazione non interferisca con il transito pedonale, in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e l'accesso agli ingressi privati.
4. Nel caso di ambiti assoggettati a vincolo, deve essere acquisito il parere favorevole della Soprintendenza.
5. Nel caso di occupazione di suolo privato aperto al pubblico transito dovrà essere prodotto il consenso dell'occupazione da parte del proprietario del suolo o di ogni singolo condominio o dall'amministratore del condominio a nome del proprietario del suolo.
6. Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio.
7. L'occupazione concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito imballaggi; la merce esposta deve essere disposta in modo ordinato.
8. E' vietato in ogni caso esporre elementi estranei alle merci oggetto della attività commerciale, quali cartellonistica di richiamo o promozionale, ad esclusione dei cartellini dei prezzi.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 14-bis

Occupazione temporanea del suolo pubblico per manifestazioni o attività non commerciali.

1. Per lo svolgimento di manifestazioni o per attività di natura non commerciale, aventi scopo di beneficenza, religioso, culturale, scientifico o divulgativo, patriottico o politico è vietato occupare spazi pubblici in difformità alle prescrizioni indicate dal competente ufficio comunale o nel provvedimento autorizzatorio, dettate da ragioni di interesse pubblico o di sicurezza.

Art.15

Cartellonistica indicante manifestazioni

1. In occasione di manifestazioni culturali, sportive o altre, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ovunque ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla – osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature e

dei manufatti di proprietà comunale dei quali eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto.

2. E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte (cordoli, marciapiedi, aiuole, vernici pali, ganci e/ o morsetti, paline, etc.).
3. In caso di mancata rimozione entro il termine indicato al comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle ulteriori spese sostenute ai trasgressori.
4. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO III PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art.16 Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.
2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento (anche con scritte o disegni fatte con vernici o altro e anche con olio o carburante sparso da veicoli in genere), danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. Ai trasgressori (ed altri coobbligati), fatti salvi aspetti di natura penale, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino, o in stato decoroso, dei luoghi.
4. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art.17 Comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:
 - a) Soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b) Immergersi o lavarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne uso improprio, come, per esempio, lavare biancheria o i veicoli, innaffiare orti e giardini, o gettare acqua a persone o animali ;
 - c) Bivaccare o sistemare giacigli;
 - d) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

- e) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - f) Salire con veicoli sui cordoli posti ai margini della carreggiata per transitare/parcheggiare all'esterno della sede stradale, nonchè accedere con i veicoli a motore ai parchi e giardini pubblici, eccetto con i veicoli della c.d. micromobilità elettrica o per effettuare manutenzioni o lavori regolarmente autorizzati.
 - g) Collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici ;
 - h) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini ai maggiori di anni 12;
 - i) Lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - j) Compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni di lavaggio o allacciarsi anche temporaneamente alle stesse;
 - k) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - l) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m) Affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione;
 - n) Occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzati;
 - o) Insozzare le pubbliche vie;
 - p) abbandonare sul suolo mozziconi di sigaretta, chewing gum, bottiglie, cannucce in plastica e lattine;
 - q) Utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo (bombolette, schiuma da barba, ecc.) per qualunque finalità, anche ludica; è, inoltre, vietato il lancio o la dispersione di tutti i prodotti e le sostanze che possono:
 - Imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone;
 - Insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico; con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray.
 - r) Sparare o accendere in luogo pubblico o nelle sue adiacenze fuochi, petardi, mortaretti, razzi e simili, salvo che questi comportamenti siano punibili con le sanzioni del T.U. delle Leggi di P.S.
2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera o), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300 a € 500,00 ;
 3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b) e c), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00;
 4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a) e j), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 70,00 a € 500,00;
 5. Chiunque viola le altre disposizioni del comma 1, del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 18

Divieto di consumare bevande alcoliche

1. Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, nelle Piazze, vie aperte al pubblico, nelle aree attrezzate e nei giardini pubblici è vietato:
 - consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati;
2. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo), è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercenti artigianali e commerciali.
3. Si deroga a tali divieti in occasione della ricorrenza dell'Antica Festa della Madonna Addolorata, della Fiera di San Martino ed in occasione di manifestazioni approvate con specifica deliberazione della Giunta comunale.
4. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Art. 19

Divieto di accattonaggio

1. In tutto il territorio comunale e in particolare in prossimità di monumenti e luoghi turistico-culturali e lungo le principali strade che conducono al centro Città non sono consentiti accattonaggio e richiesta di elemosine.
2. Il divieto riguarda in particolare i luoghi di seguito indicati:
 - a) tutto il centro storico;
 - b) all'interno e in prossimità dei mercati rionali;
 - c) nelle aree prospicienti la stazione ferroviaria, l'ospedale, le strutture sanitarie pubbliche/private, la casa di riposo;
 - d) davanti ed in prossimità dei luoghi di culto e di cimiteri;
 - e) davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali o dei centri commerciali;
 - f) davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 20

Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendono opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.
3. *abrogato*

4. La neve rimossa dai privati nelle loro proprietà non può essere ammassata su aree pubbliche o aperte all'uso pubblico, né a ridosso dei cassonetti per la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti, salvo che ciò sia inevitabile, per la particolare conformazione dei luoghi e purché questo non renda più difficoltosa l'erogazione o l'accesso ai servizi pubblici.
5. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 21

Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici.

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed oggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
4. L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300,00 a € 500,00.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Art. 22

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi o effettuare pratiche sportive o ricreative che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per se o per gli altri.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 23

Decoro delle pertinenze delle abitazioni, sfalcio dei prati e giardini, piantagioni e siepi.

1. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno dei centri abitati devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare devono:

- mantenere l'area circostante le abitazioni o altri edifici in stato decoroso e provvedere ad un frequente sfalcio di quelle a giardini o incolte, ovvero in maniera tale da evitare il degrado ambientale e l'eventuale insorgere di problemi di caratteri igienico sanitario. Ai soggetti sopra indicati è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio dei parati o giardini almeno una volta entro giugno, ed almeno una successiva volta entro il mese di agosto.
2. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. 2,00.
 3. Tutti i proprietari di vegetazione presente nei terreni confinanti con strade comunali, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada, nonché i frontisti di aree ad uso pubblico, aperte alla sola circolazione pedonale e ciclopedonale dovranno provvedere a:
 - regolare la vegetazione che, radicata sui propri fondi, provoca: restringimenti o invasioni della sede stradale; ovvero limitazioni della visibilità ai conducenti dei veicoli che transitino sulla confinante pubblica strada;
 - tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi che, nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle stesse;
 - rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
 - adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
 4. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente ai casi in cui non è applicabile il C.d.S., del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a e 500,00.
 5. A chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, fatto salvo i casi di urgenza con pericolo e intralcio per la libera e sicura circolazione per i quali l'Ente proprietario della strada provvederà direttamente ed immediatamente alla messa in sicurezza dei luoghi stessi con successivo addebito delle relative spese al proprietario del fondo. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art.197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
 6. Si ricorda il generale principio della responsabilità sia penale che civile del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art.2051 del Codice Civile nel caso di qualsiasi incidente o danno a terzi derivante dalla mancata esecuzione di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo

Art. 24

Materie infiammabili – scorte

1. E' vietato detenere, negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostigli, soprastanti o sottostanti alle abitazioni, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra

materia infiammabile o suscettibile di scoppio, in quantità che eccedono il normale uso domestico. E' vietato il deposito di bombole di gas sia vuote che piene. Il loro utilizzo può avvenire solo se collegate ad apposite apparecchiature.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00

Art. 25

Misure a tutela dei beni pubblici e privati.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte o disegni sui mezzi di trasporto pubblico o privato , sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
4. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo sui beni che non siano qualificabili, a norma di legge, " beni culturali "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:
 - a. da € 50,00 a € 500,00, qualora il trasgressore provveda entro dieci giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
 - b. di € 500,00, qualora il trasgressore non provvede entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
 - c. si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo sui beni qualificabili, a norma di legge, " beni culturali "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo. In tal caso il Comune o il proprietario provvederà al ripristino con spese a carico del trasgressore.
7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a e 500,00

Art. 26

Pubblicità tramite volantinaggio e sonora

1. A tutela del decoro del contesto urbano, fatto salvo quanto previsto dalle norme, comprese quelle elettorali, vigenti in materia di pubblicità e affissioni, nelle strade, piazze, nei giardini e nei parchi comunali e in genere negli spazi pubblici o aperti al pubblico di tutto il centro storico, è vietata la pubblicità commerciale effettuata attraverso il lancio, la distribuzione di volantini, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. E' consentito solo il volantinaggio a mano nelle aree non ricomprese nel centro storico, previo pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. .
3. La libera distribuzione di volantini nel centro storico è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di Enti Pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza. E' altresì consentita la distribuzione di volantini per finalità associazionistiche e sociali.
- 3-bis). Salvo che per la pubblicità elettorale è vietata la distribuzione porta a porta di materiale pubblicitario di tipo commerciale collocandolo al fuori dalle cassette per la corrispondenza o altri contenitori appositamente installati dai proprietari o detentori degli immobili ovvero quando gli stessi contenitori non sono stati svuotati dall'avente titolo e non riescono ad accogliere e contenere altro materiale pubblicitario.
4. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
5. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi da 1 a 3.
6. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 5 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. La pubblicità sonora è vietata. E' consentita, solo con autorizzazione, ad esclusione dei casi consentiti dalla legge, la pubblicità sonora per l'annuncio di manifestazioni culturali, sportive, politiche e sindacali limitatamente al giorno della manifestazione o iniziativa ed in quello precedente, e potrà essere effettuata nell'orario compreso tra le ore 9.00 – 13.00 e 16.30 -19.30 (fino alle ore 21.00 nel periodo estivo – ora legale) o nell'orario indicato nell'autorizzazione, che potrà essere comunque solo più restrittivo.
8. Tale forma di pubblicità sonora è vietata nelle vie del centro storico, ove non è consentita nessuna forma di autorizzazione, ad esclusione dei casi espressamente indicati dalla legge.
9. E' altresì vietato nel centro storico, e negli spazi ricompresi dentro e fuori gli ospedali e le scuole, qualsiasi forma di attività pubblicitaria o promozionale che preveda la richiesta di denaro o la corresponsione di contributi, anche a titolo di liberalità.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300,00 a € 500,00.

Art. 27

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza autorizzazione del Sindaco è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.
2. Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate nei luoghi pubblici.
3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 28

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La biancheria, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati è vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via.
2. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purchè non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 29

Battitura di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi confinanti con la pubblica via o con luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 30

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

1. La pulizia di anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.
2. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 31

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento:
 - dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico;
 - delle grondaie onde impedire che le acque piovane provenienti dal tetto o dalla copertura di un edificio possano cadere sui luoghi pubblici o di pubblico transito.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 32

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti con le modalità e nei luoghi stabiliti dall'apposito Regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 33

Trasporto di materiale da espurgo e di facile dispersione

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da fosse di deposito, stalle, fogne e simili, dovranno essere effettuate nel rispetto della legge e di specifiche ordinanze sindacali. In ogni caso dovranno comunque essere adottate tutte le cautele possibili affinché siano evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti, nonché la dispersione di quanto trasportato.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, carbone, terra, sabbia, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso e con i dovuti accorgimenti, in modo tale da evitare dispersioni sul suolo e nell'aria.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 34

Accensione di fuochi e stoppaie

1. Fatte salve le specifiche leggi in materia, è vietato, nei centri abitati, accendere fuochi, bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o qualsiasi altro materiale.
2. L'accensione dei falò e/o fuochi in occasione di feste o comunque di eventi attinenti ai rituali calendariali della tradizione popolare culturale del bellunese, deve essere comunicata al Sindaco che né può comunque vietare l'accensione in casi di pericolosità dichiarata dalle Autorità competenti.
3. Per l'accensione dei falò si dovrà utilizzare solo legno. E' vietato l'uso di legno trattato, di oggetti in legno e di arredo in legno e affini, di materiali plastici, pneumatici e/o rifiuti di alcun tipo. L'area circostante il falò dovrà essere opportunamente segnalata, delimitata e controllata da personale preposto per impedire l'accesso da parte di non addetti e garantire condizioni di sicurezza. I materiali incombusti rimasti sull'area dopo la manifestazione dovranno essere smaltiti ai sensi delle vigenti leggi in materia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 35

Caravan, tende, carri abitazione, accampamenti

1. Al di fuori delle aree appositamente destinate, è vietato, in tutto il territorio comunale, la sosta tipo campeggio di autocaravan, caravan o carri abitazione in genere, nonché l'impianto di tende.
2. Sono esclusi dal divieto i campeggi con tende o caravan ai fini sociali e/o istituzionali previsti e/o consentiti da leggi o regolamenti diversi.
3. Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 35-bis

Misure a tutela del decoro di particolari aree

1. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.L. 14/2017, conv. in L. 48/2017) chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione:
 - della stazione e delle altre infrastrutture ferroviarie;
 - dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale, ivi comprese le stazioni dei taxi;
 - dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli;è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.
2. Ai sensi dell'art. 9, c. 3, D.L. 14/2017, conv. in L. 48/2017) chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione di:
 - scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;
 - biblioteche, pinacoteche e musei;
 - chiese ed altri edifici dedicati al culto;
 - monumenti ed edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
 - parchi e giardini pubblici;
 - piazza dei Martiri, Piazza Duomo, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza delle Erbe e Piazza Piloni;
 - impianti sportivi;
 - presidi sanitari;
 - aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;e delle relative aree di pertinenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.
3. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato direttamente riportato nel verbale di accertamento della violazione.
4. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi comunali competenti.

TITOLO IV QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 36

Divieti di suoni e schiamazzi

1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale delle attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:
 - a. in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
 - b. nelle piazza, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 9.00 e dopo le ore 22.00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Belluno; negli altri orari è vietato l'uso di strumenti idonei a produrre musica o altri suoni, amplificati o tali da recare disturbo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Belluno;
 - c. nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;
 - d. nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazione in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nelle sole giornate feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle ore 19.00.
2. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 70,00 a € 500,00.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
6. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Art. 37

Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività sul suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art.69 del T.U.L.P.S.
2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Le presenti attività non possono essere svolte:
 - a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
 - c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
 - d) per i cantanti, suonatori, musicisti non possono svolgere la loro attività sotto i portici di Piazza dei Martiri, sotto Porta Dojona e Porta Dante;
 - e) tra le ore 22.00 e le ore 9.00.
3. L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di trenta (30) minuti nello stesso luogo, intendendo per " stesso luogo " la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.
4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori, e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
5. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
7. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà termini di legge.

Art. 38

Carico e scarico merci

1. Dalle ore 21.00 alle ore 7.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.100,00 a € 500,00.

Art. 39

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luogo privato

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appese alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 40

Protezioni in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 41

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi liberamente accessibili devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.
3. In caso di inattività lavorativa sullo scavo, questo deve essere idoneamente protetto, coperto o recintato in modo da evitare ogni possibile pericolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300,00 a € 500,00.

Art. 42

Luminarie e cavi elettrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. La collocazione di luminarie natalizie, addobbi luminosi, cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 43

Uso di risorse idriche potabili

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli e per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V SANZIONI

Art. 44

Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.

Art. 45

Risarcimento danni

1. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e liquidati dagli uffici competenti.

Art. 46

Diffida – Esecuzione d'ufficio

1. In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione o una omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, indipendentemente dalla erogazione della sanzione pecuniaria, la Polizia Locale o le altre Forze di Polizia diffidano l'autore o il responsabile in solido della violazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario, a sospendere l'attività illegale, a ripristinare lo stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, prescrivendogli all'uopo un termine perentorio, quantificabile nel massimo in giorni 30, decorrenti dalla contestazione o notifica della violazione.
2. Ove il termine suddetto sia decorso invano, si agirà d'ufficio in via coattiva, con spese a carico dei soggetti inadempienti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Rinvii ad altri Regolamenti – Abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle dei Regolamenti Comunali attualmente in vigore.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento di Polizia Urbana" approvato con delibera Consiliare n. 48 del 30.12.2012.